

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Pino Zingale	Presidente f.f.
dott. Vincenzo Lo Presti	Consigliere
dott. Valter Del Rosario	Consigliere
dott. Eugenio Musumeci	Consigliere
dott. Guido Petrigni	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N. 54 / A/2016

Nei giudizi di appello in materia di responsabilità amministrativa iscritti ai nn. **5329/A/Resp, 5322/A/Resp, 5344/Resp**, promossi ad istanza di:

- **Mauro Giuseppe**, nato a Messina il 20 marzo 1948, rappresentato e difeso dall'av. Fabio Petrantoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'av. F.Greco, in Palermo, via F. Ferrara n. 8;
- **Buzzanca Giuseppe**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 2 gennaio 1954, rappresentato e difeso dall'av. Marcello Scurria ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'av. Manuela Billante a Palermo, Piazzale del Fante n. 22;

- **Ruggeri Antonio**, nato a Messina il 3 maggio 1963, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40, avverso la sentenza n. 1157/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana il 25 giugno 2014, depositata il 29 ottobre 2014.

Visti gli atti introduttivi del giudizio depositati in data 23 febbraio 2015 (appello proposto da Mauro Giuseppe), in data 26 febbraio 2015 (appello proposto da Buzzanca Giuseppe), in data 18 marzo 2015 (appello proposto da Ruggeri Antonio).

Viste le conclusioni depositate dal Procuratore Generale in data 3 e 4 dicembre 2015.

Uditi, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2015, il relatore, consigliere Guido Petrigli, gli avvocati Marcello Scurria, Fabio Petrantoni, Massimiliano Mangano intervenuti in favore delle parti appellanti e il Pubblico Ministero, dott.ssa Diana Calaciura.

Fatto

Con atto di citazione depositato in data 27 novembre 2013, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Sicilia conveniva in giudizio i signori Giuseppe Buzzanca, Antonio Ruggeri e Giuseppe Mauro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di € 57.600,00 subito dal Comune di

Messina a seguito della concessione di un contributo erogato alla Società San Marco Sport Events s.r.l. per l'organizzazione dell'incontro di calcio Juventus-Monaco.

Osservava il Requirente che, con nota del 23 dicembre 2008, il sindaco Buzzanca aveva invitato il dirigente dell'Aerea economica e finanziaria a "*voler prevedere*" una spesa di 50.000 euro, mediante prelevamento dal fondo di riserva, per contribuire ai costi inerenti allo svolgimento di un incontro amichevole di calcio Juventus-Monaco, che si sarebbe disputato il 6 gennaio 2009 allo Stadio San Filippo di Messina

La Società San Marco Sport Events s.r.l., in data 29 dicembre 2008, aveva inviato al Sindaco di Messina una nota con la quale comunicava la disponibilità ad organizzare un incontro calcistico fra le squadre Juventus e Monaco, da svolgersi a Messina il 6 gennaio 2009, e chiedeva la concessione di un contributo di euro 100.000,00, oltre all'utilizzo gratuito dello stadio e all'ospitalità della squadra straniera.

Il torneo avrebbe portato la dicitura "Torneo Città di Messina" e sul materiale pubblicitario e le comunicazioni sarebbe stato apposto il logo della città.

In calce alla superiore richiesta, il capo di gabinetto, dott. Antonio Ruggeri, aveva apposto l'autorizzazione

all'intervento finanziario del Comune per l'importo di € 60.000, oltre spese di viaggio e vitto.

Con delibera n. 970 del 31 dicembre 2008, la Giunta Municipale di Messina aveva disposto l'utilizzo del fondo di riserva per procedere all'impinguamento degli stanziamenti di alcuni capitoli di bilancio. Era stato, così, incrementato il capitolo per gli interventi per la "promozione di attività sportive e ricreative", per l'ammontare di € 50.000,00, e, contestualmente, si era autorizzata l'area Economico Finanziaria ad *"effettuare gli impegni di spesa conseguenti..."*.

Nella stessa data del 31 dicembre 2008, infine, veniva emessa la determinazione dirigenziale n. 230, a firma del Capo di Gabinetto, dott. Antonio Ruggeri, e del dirigente dell'Ufficio di Gabinetto, dott. Giuseppe Mauro, con la quale era disposta la concessione di un contributo di € 10.000,00 per le spese di realizzazione dell'incontro di calcio, dando atto che al pagamento si sarebbe provveduto con atto dirigenziale di liquidazione.

Le liquidazioni di pagamento (emesse in data 19 marzo 2009) n. 4017 di € 50.000,00 e n. 4021 di € 10.000,00 erano anch'esse sottoscritte da entrambi i dirigenti ed emesse a favore di Equitalia Servizi S.p.A., a sua volta creditore insoddisfatto della San Marco Sport Events s.r.l.,

cui seguiva, da parte del tesoriere comunale, l'emissione dei mandati di pagamento n. 3941 per € 9.600,00 euro e n. 3943 per € 48.000,00.

Affermava il Procuratore che l'esborso in questione costituiva danno erariale, poiché non corrispondeva al raggiungimento di alcuna finalità istituzionale ed era stato effettuato in assenza di documentazione giustificativa, nonostante fosse un principio consolidato dell'ordinamento giuscontabile quello secondo cui l'utilizzo del denaro pubblico deve essere documentato e rendicontato.

Il pagamento, infatti, era seguito alla presentazione di una fattura (n. 24 del 6 aprile 2009) da parte della predetta società senza alcun elemento di specificazione ulteriore né, a supporto, di alcuna dimostrazione delle spese sostenute.

In definitiva chiedeva che si affermasse la responsabilità del Sindaco, che aveva autorizzato la spesa, nonché del dott. Ruggeri Antonio e del dott. Mauro Giuseppe che l'avevano disposta.

Essi, infatti, con un comportamento gravemente colposo avevano cagionato al comune di Messina un danno corrispondente all'esborso effettuato, di cui il P.M. riteneva equo addebitare al sindaco Buzzanca il 50%, pari alla somma di € 28.800,00, ed il restante 50% diviso in parti uguali tra il dott. Ruggeri Antonio ed il dott. Mauro

Giuseppe.

Con la sentenza n. 1157/2014 la Sezione Giurisdizionale di primo grado accoglieva la domanda formulata dal Pubblico Ministero, pervenendo alla condanna dei soggetti evocati in giudizio.

Con atto di appello depositato il 23 febbraio 2015, il dott. **Giuseppe Mauro**, nel richiamare la copiosa rassegna stampa, ha messo in risalto la grande risonanza avuta dall'evento in questione. Tale produzione avrebbe dovuto indurre la Corte a considerare come accertati i vantaggi per il territorio, non soltanto in termini di immagine, ma anche economici, essendo questi diretta conseguenza del considerevole afflusso di spettatori in città con relativi effetti indiretti indotti anche in termini di maggiore vivacità del commercio locale.

La sentenza gravata non tiene conto, poi, di due elementi rilevanti ai fini della corretta decisione nel caso in esame:

il primo, la somma impegnata per l'evento sportivo rappresentava un contributo alle spese di organizzazione dell'incontro di calcio e rispetto all'originaria previsione di € 100.000,00, oltre iva, uso dell'impianto sportivo, spese di trasferimento, vitto ed alloggio per la squadra ospite, la stessa era stata sensibilmente ridotta.

il secondo, in forza della sua natura di contributo

onnicomprensivo, esso non necessiterebbe di un'analitica rendicontazione delle spese.

Deduce poi parte appellante che la sentenza è meritevole di censura nella parte in cui ha escluso qualsiasi corresponsabilità della Giunta Municipale, posto che la delibera n. 970 del 28/12/2008 si" era limitata a procedere ad una variazione di bilancio impinguando i capitoli che, secondo le richieste degli uffici, avevano la necessità di avere aumentati gli stanziamenti".

La Giunta non si è limitata, dunque ad un generico e inconsapevole rimpinguamento di somme ma ha espresso una precisa volontà favorevole al contributo in questione.

Erroneamente viene esclusa dalla responsabilità la Giunta Municipale, così come il responsabile del servizio economico e finanziario.

Con atto di appello depositato il 26 febbraio 2015, il dott. Giuseppe Buzzanca si grava della sentenza impugnata, a mezzo dell'av. Marcello Scurria, deducendo che, nella qualità di Sindaco pt. si era limitato a comunicare al competente dirigente dell'area economico- finanziaria dell'ente di impinguare lo stanziamento previsto nel PEG mediante prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 50.000,00.

Conseguentemente si è limitato a partecipare alla seduta

dell'organo esecutivo che ha approvato la predetta deliberazione riguardante, tra l'altro, anche siffatta variazione in aumento (€ 50.000,00) della previsione di spesa.

La condotta del sindaco Buzzanca è esente da qualsiasi responsabilità.

Ove si dovesse accertare la responsabilità del sindaco p.t., occorrerà valutare l'apporto dei altri soggetti non citati dalla P.R.

Secondo l'appellante il procedimento non è affatto disciplinato dal regolamento per la disciplina dell'erogazione dei contributi all'attività sportiva. Il procedimento rientra, infatti, nell'ambito dei cd. Contratti di sponsorizzazione, finalizzati all'assolvimento di scopi e finalità istituzionali.

Il Comune di Messina ha assunto la qualità di sponsor al fine di veicolare il messaggio e l'iniziativa oltre il proprio ambito territoriale.

Ha errato la Sezione a ritenere la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'organo politico e il danno contestato.

Tenuto debitamente in conto la netta distinzione delle competenze, come delineate dal D.Lgs 267/00 (in Sicilia la L.R. 48/91- funzioni di indirizzo politico e di gestione), la Sezione non avrebbe potuto attribuire al Buzzanca Giuseppe

alcuna responsabilità.

Lo stesso, infatti, si è limitato ad impartire alla struttura amministrativa soltanto una direttiva (impinguare lo stanziamento previsto nel PEG, mediante prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 50.000,00).

Manca il requisito della colpa grave.

Sulla riduzione efficienza causale ai fini del danno.

Nella specie la proposta di delibera relativa all'impinguamento del capitolo del bilancio del PEG è stata formulata dall'Assessore al ramo e non dal Sindaco e allo stesso non può imputarsi la "scelta" (indirizzo politico) di dare corso all'iniziativa e non può certamente attribuirsi alcuna competenza circa le modalità di attuazione.

In tal caso, la quota del 50% del danno dovrà, con riferimento alla posizione dell'appellante, essere ridotta per evidente non equivalenza causale, in applicazione del principio di responsabilità parziaria.

Ha altresì errato la Sezione, secondo la prospettazione attorea, non avendo valutato gli effetti positivi derivanti dalla controprestazione prevista dal contratto.

Con atto di appello depositata il 18 marzo 2015, il dott. Antonio Ruggeri si duole della sentenza del Giudice di prime cure, rilevando che:

- non è stata contestata né tantomeno dimostrata

l'eventuale non inerenza della spesa rispetto ai fini istituzionali dell'ente;

- non è stata dimostrata l'incongruità della spesa né la diseconomicità, l'inefficacia e l'inefficienza dell'azione amministrativa;
- la sentenza non fornisce, secondo l'appellante, alcuna prova del danno e non fornisce prova alcuna della sindacabilità del danno.

Sotto il primo profilo (inerenza della spesa) risulta incontestato che l'organizzazione dell'evento rientrava tra i fini istituzionali del Comune di Messina, giusta la previsione di cui all'art. 4, lett. O dello Statuto dell'ente: “promuovere e valorizzare le attività e i servizi culturali, sportivi, ricreativi, turistici, e del tempo libero, riconoscendo il valore formativo di strumento e occasione per il benessere psicofisico del cittadino, per l'opportunità di aggregazione sociale e di espressione della persona, nonché di difesa dalla diffusione della droga”.

Nessun elemento è stato fornito circa il fatto che la spesa oggetto di contestazione erariale sia stata incongrua e l'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale di Messina antieconomica, inefficace ed inefficiente.

La citata sentenza rimarca l'importanza della inerenza della spesa rispetto ai fini istituzionali dell'ente.

Nella presente fattispecie le tre condizioni previste dall'art. 105 OREL sono pienamente integrate: sussistevano le condizioni di bilancio.

L'impegno risultava essere stato regolarmente disposto come si ricava dalla scheda della "Situazione storica impegno 0077066/2008 Capitolo: 22552/07, che- così si legge nell'atto di appello- si produce per la prima volta, essendo sorta la necessità in considerazione del fatto che la contestazione è stata fatta dal Giudice di primo grado non dal PM.

Non può essere contestata la mancanza dell'impegno di spesa.

La sentenza, in questo caso discostandosi dalle richieste del Procuratore, non contesta l'inerenza delle spesa rispetto alle finalità istituzionali del Comune.

Aggiunge l'appellante che la verifica ex post della congruità della spesa è materia rientrante nel controllo di competenza del responsabile del servizio di ragioneria e non, dunque, nelle competenze del dr. Ruggeri.

Il Giudice non ha dimostrato la sindacabilità delle scelte la cui discrezionalità è incontestata.

La prescritta verifica di coerenza dell'attività posta in essere con i fini istituzionali dell'ente e con gli obiettivi concretamente perseguiti è del tutto assente nell'impugnata

sentenza.

Non è stato dimostrato il danno, quale conseguenza di una procedura di spesa irrazionale, diseconomica, inefficiente, inefficace, non essendo state fornite né la prescritta prova di inadeguatezza dei mezzi impiegati mediante la verifica di incoerenza dell'attività posta in essere con i fini istituzionali dell'ente e con gli obiettivi concretamente perseguiti; né praticabili alternative più virtuose.

Il Giudice di primo grado si è discostato dalla linea di accusa erariale lì dove contestava la spesa effettuata alla luce del regolamento comunale, poiché tale presidio normativo è inapplicabile alla presente vicenda.

Il Procuratore Generale ha versato le sue conclusioni con le quali ha replicato a tutte gli articolati motivi dei gravami.

In particolare, per l'appellante Giuseppe Mauro, viene, preliminarmente, eccepita l'inammissibilità in quanto l'appello è stato proposto tardivamente; poi diffusamente si è soffermato sui singoli motivi del gravame per contestarli.

Con riguardo al Buzzanca Giuseppe, il PG ha articolato le sue ragionate considerazioni, precisando che, nel caso in esame, contrariamente a quanto ipotizzato dall'appellante, non si trattò di contratto di sponsorizzazione ma di contributo. Il Sindaco, peraltro, si ingerì in attività di gestione, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello.

Ciò risulta dall'intervento del Sindaco al Dirigente dell'Area economico finanziaria di volere prevedere una spesa di € 50.000,00 per incontro amichevole di calcio Juventus-Monaco mediante prelevamento dal fondo di riserva, peraltro di data antecedente alla stessa richiesta della società organizzatrice del 29/12/2008, indirizzata al Sindaco.

Anche per il Ruggeri Antonio, la PG ha depositato le sue conclusioni, precisando che il Giudice contabile non ha messo in discussione l'inerenza della spesa ai fini istituzionali, ma ha ritenuto che questa sia avvenuta in violazione dei principi fondamentali di legalità e buon andamento.

Con riguardo al fatto che il Giudice abbia contestato la mancanza di impegno, sebbene non contestata, non è revocabile in dubbio che il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatto che siano stati pur sempre allegati dalla parte.

Risulta per tabulas che sussisteva solo lo stanziamento in bilancio, ma non l'impegno contabile. Il sostanziale accoglimento, da parte del giudice, delle argomentazioni del PM determina l'infondatezza del rilievo di parte privata.

E' principio fondamentale che ogni spesa a carico della collettività deve essere giustificata. Nel caso concreto nessuna documentazione è stata prodotta, né ex ante né ex

post al momento della liquidazione, ma neppure dopo.

In data 5 dicembre 2015 il difensore del dr. Mauro Giuseppe si è soffermato sulla questione di inammissibilità dell'appello sollevata dal PG per contrastarla e, comunque, per essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.

Ha osservato che, in effetti, il talloncino apposto dall'Unep sull'atto di appello reca la data del 10 febbraio 2015, ma l'atto era stato consegnato all'agenzia Mondo Service, come risulta dal timbro dalla stessa apposto in testa all'atto e la consegna alla citata agenzia è avvenuta il 4 febbraio 2015.

Quale che sia la causa del ritardo, essa non è certamente imputabile alla parte appellante che merita di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c.

Nel merito si contestano le argomentazioni difensive formulate dalla Procura Generale e ha insistito per l'accoglimento dell'appello.

All'udienza dibattimentale gli avv.ti Massimiliano Mangano, Fabio Petrantoni, e Marcello Scurria hanno ribadito le ragioni dei gravami; il Pubblico Ministero, dott.ssa Diana Calaciura ha insistito nella richiesta di condanna dei convenuti.

Diritto

In via del tutto pregiudiziale va disposta, in rito, la riunione degli appelli, ai sensi del combinato disposto degli artt.335

c.p.c. e 26 R.D. n.1038/1933, trattandosi di impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza.

Preliminarmente va scrutinata, poi, come eccepita dalla Procura Generale, l'ammissibilità dell'appello proposto dal sig. Giuseppe Mauro.

L'articolo 1, comma 5 bis del d.l. n. 453 del 1993, convertito in legge n. 19 del 1994 e modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito nella legge n. 639 del 1996, stabilisce che l'appello davanti alla Corte dei Conti è "proponibile dalle parti, dal procuratore regionale competente per territorio o dal procuratore generale, entro 60 giorni dalla notificazione o, comunque, entro un anno dalla pubblicazione".

Il precitato disposto normativo non risulta rispettato dall'appellante Giuseppe Mauro.

Risulta, dagli atti del fascicolo processuale, che l'atto di appello è stato consegnato il 10 febbraio 2015 ed è stato notificato alla Procura in data 11 febbraio 2015.

Orbene, considerato che la sentenza è stata notificata in data 11 dicembre 2014, il termine decadenziale sarebbe stato il lunedì 9 febbraio 2015 e non il 10 febbraio 2015 (data di consegna all'Unep di Palermo, riportata sul talloncino adesivo sull'atto di appello).

In definitiva, poichè il termine di 60 giorni per proporre appello previsto dalla calendata norma di legge è perentorio,

deve pronunciarsi, ai sensi degli articoli 326 e 327 c.p.c., l'inammissibilità per decadenza dell'appello proposto.

Nessun pregio, ai fini che ne occupa, assumono le articolate considerazioni svolte dalla difesa del sig. Giuseppe Mauro circa la consegna dell'atto di appello all'agenzia Mondo service, per l'inoltro all'Unep già il giorno 4 febbraio 2015.

La circostanza che, a dire dell'appellante, quest'ultima abbia preso in carico la richiesta di notizia il giorno 9 febbraio 2015 e che poi l'abbia trasmessa per l'inoltro il giorno stesso o il giorno dopo, come indicato dal difensore, non muta l'unico dato certo che emerge in modo limpido dalla lettura delle carte, ossia il fatto che l'appello sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario il giorno 10 febbraio 2015 e, dunque, tardivamente.

Nessuna remissione in termini è, dunque, plausibile prefigurare.

Passando ad esaminare i profili del merito, la vicenda che ne occupa afferisce la fondatezza o meno della condanna disposta dalla Sezione Giurisdizionale di Primo grado nei confronti del sindaco del Comune di Messina e di una parte del suo Ufficio di Gabinetto, Capo di Gabinetto e Dirigente dell'Ufficio (per quest'ultimo, dott. Giuseppe Mauro, la declaratoria di inammissibilità dell'appello preclude l'esame dei motivi di gravame).

Orbene, questa Sezione giurisdizionale di Appello per la Regione Sicilia ritiene convincente l'impianto accusatorio, in sostanza fatto proprio dalla sentenza di primo grado.

Non è revocabile in dubbio la circostanza che l'Amministrazione comunale, quale ente esponenziale degli interessi della comunità territoriale rappresentata, debba perseguire gli interessi, curando lo sviluppo e il progredire civile della collettività.

Nella stessa ottica, deve cercare di far crescere e qualificare le attività turistiche, garantendo risorse, coordinamento e promozione.

La scelta che l'Amministratore deve fare per raggiungere gli obiettivi prefissati è certamente insindacabile per legge perché frutto di valutazioni di opportunità e di convenienza, la cui individuazione è demandata esclusivamente all'organo politico.

Del resto la valutazione dell'operato dell'amministratore, in punto di legittimità, alla stregua delle regole c.d. interne dell'azione amministrativa, previste anche dall'art. 1 della L. n. 241/1990, al fine di appurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, congruità, logicità, ragionevolezza, che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa, lascia presagire responsabilità in capo agli odierni appellanti.

E' necessario, infatti, che le scelte adottate siano trasparenti e che la spesa appaia congrua rispetto ai risultati.

Per comodità espositiva, allora, vanno esaminate insieme le posizioni dei due appellanti salvo indicare i diversi apporti causali apprezzabili.

Nella fattispecie in esame il sindacato del Procuratore regionale, fatto proprio dal Giudice di prime cure non afferisce alla scelta in sé, ma riguarda le modalità di attuazione e la mancanza di alcuna verifica sul piano della spesa effettuata.

Per una maggiore comprensione della vicenda, occorre valutare giuridicamente quale sia stata la natura dell'elargizione oggetto di disamina da parte del Procuratore.

Con la nota del 23 dicembre 2008, il sindaco Buzzanca aveva chiesto al Dirigente dell'Area economica e finanziaria di voler prevedere una spesa di € 50.000,00, mediante il prelevamento dal fondo di riserva, per contribuire ai costi inerenti lo svolgimento di una manifestazione sportiva.

Il 29 dicembre 2008 la società San Marco sport events srl inviava al sindaco di Messina una nota con la quale comunicava l'organizzazione di un incontro di calcio da svolgersi a Messina il 6 gennaio 2009.

Per fare fronte alle spese, chiedeva la concessione di un **contributo** di € 100.000,00, oltre all'uso gratuito dello

stadio e all'ospitalità della squadra straniera.

In cambio detta società assicurava che la denominazione del torneo avrebbe portato la dicitura Torneo città di Messina e che sul materiale pubblicitario e sulle comunicazioni sarebbe stato proposto il logo Torneo città di Messina.

La determina dirigenziale n. 230 del 31 dicembre 2008, a firma del Capo di Gabinetto dott. Antonio Ruggeri e del dirigente dott. Giuseppe Mauro, prevedeva la concessione di un contributo di € 10 mila euro per la realizzazione di un incontro di calcio.

Orbene, non è revocabile in dubbio che si sia trattato di un contributo all'attività sportiva in contrasto con il regolamento comunale per la disciplina dell'erogazione dei contributi, e segnatamente nella parte in cui il predetto regolamento richiama i primi due commi dell'art. 13 della Legge regionale n. 10/1991.

La lettura del precitato regolamento non lascia adito a dubbi laddove espressamente viene affermato che “ La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte della amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e

delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma”.

Emerge con chiarezza l'assoluta illiceità della corresponsione del contributo in favore della società San Marco Events srl stante la assenza di documentazione agli atti che comprovi l'osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e dal regolamento in ordine ai criteri e alle modalità cui le amministrazioni devono attenersi allorquando erogano qualsivoglia vantaggio economico.

E' del tutto assente una progettualità iniziale dell'evento sia in termini di analisi dei costi complessivi da sostenere sia in termini di ritorno di immagine e promozione del territorio, scopo ultimo dell'intervento.

Non solo manca un piano finanziario, in cui fossero indicate analiticamente le spese dell'evento, ma anche le entrate previste rende impossibile valutare la congruità del contributo finanziario concesso, la cui natura forfettaria non rileva ai fini dell'accertamento dei presupposti per determinarlo.

Ancor più grave appare la mancanza di un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto, non richiesto inizialmente né

successivamente.

Appare singolare che l'erogazione di un'elargizione di denaro sia data senza tener conto delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche spese, non solo attraverso l'apprezzamento dei processi decisionali ed operativi, ma anche di una seppur minima pezza di appoggio.

Il Comune di Messina, a fronte di una fattura di pagamento, pari a € 60.000,00, senza alcuna documentazione a sostegno dei costi sostenuti, si è trovata a procedere alla liquidazione delle somme richieste.

Sul punto i difensori delle parti appellanti hanno sostenuto che non si sarebbe trattato di un contributo sibbene di una sponsorizzazione, la cui controprestazione, come da proposta formulata dalla società organizzatrice, consisteva nella denominazione del torneo (Torneo Città di Messina) e nell'apposizione, su tutto il materiale promozionale e di comunicazione, del logo della città.

Secondo tale prospettazione (fatta dal sig. Giuseppe Buzzanca) non vi sarebbe stato bisogno di alcuna rendicontazione.

Dagli atti versati nel fascicolo processuale e sopra calendati, tuttavia, rileva il Collegio che la somma erogata è stata concessa a **titolo di contributo** per attività sportiva (incontro di calcio Juventus- Monaco).

In tutti gli atti richiamati si parla sempre e soltanto di contributo per la partita di calcio.

Non esiste alcun contratto di sponsorizzazione.

Al di là del dato testuale, per completezza espositiva, occorre cercare di individuare i crismi distintivi tra sponsorizzazioni e erogazioni di contributi.

Da un punto di vista squisitamente giuridico, manca, a tutt'oggi, una definizione legislativa generale del fenomeno sponsorizzazione.

Una prima sommaria definizione, anche se non di ampiezza universale, è contenuta nella normativa comunitaria per il settore televisivo, che all'art. 1 lett. d.) della direttiva CEE 3 ottobre 1989 n.552 afferma che «per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti».

Tale definizione è stata recepita nel nostro ordinamento dalla legge 6 agosto 1990 n. 223 art.8 comma 12 (cd. "Legge Mammi" sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, come modificata dalla legge 483/92, attuata con D. Min. p.t. 581/93).

Il contratto di sponsorizzazione, a cui si applicano senz'altro

le norme civilistiche, è caratterizzato propriamente dalla finalità di “segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine” in cui l'erogazione finanziaria avviene con corrispettivo, a fronte di un'utilità costituita dal sopra indicato beneficio d'immagine.

Al contrario, il provvedimento con cui si dispone in ordine ad un contributo ha natura di concessione, con la conseguenza che il relativo atto di erogazione materiale non può essere valutato alla stregua dell'adempimento di una obbligazione meramente civilistica: esso deve essere valutato come un fatto rilevante nell'ambito di un rapporto di natura preminentemente pubblicistica, tenuto altresì conto che, spesso, le leggi disciplinanti la materia impongono contestualmente, al fine del conseguimento del pubblico interesse, specifici obblighi a carico del beneficiario, il cui inadempimento può dar luogo alla comminatoria di decadenza dal detto contributo (TAR Lazio, sez. III - ter, sentenza 8 marzo 2004, n. 2159)

L'erogazione di contributi avviene con un provvedimento, caratterizzato in modo essenziale dall'unilateralità, con il termine sponsorizzazione si indica una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, che assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte

(sponsor).

Nel primo caso si tratta di garantire il sostegno di iniziative di un soggetto terzo anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione: essa comprende tutti quegli atti amministrativi che provvedono ad attribuire un beneficio economico, in primis di natura pecuniaria o di altro con consistenza valutabile economicamente, senza che questo comporti per il beneficiario un dovere di restituzione e/o un obbligazione di reintegrazione verso l'amministrazione.

Si spiega così il fatto che l'erogazione di contributi sia stata da sempre circondata di particolari cautele (l'art.133 del Testo unico della legge comunale e provinciale n.148/1915 prevedeva che *Sono soggetti all'esame del consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle chiese parrocchiali e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidi dal comune*; successivamente l'art. 12 della legge 241/1990 ha sancito che per le erogazioni di contributi da parte degli enti locali è necessaria la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e delle modalità, da trasfondere per l'appunto in un apposito regolamento, cui le amministrazioni stesse devono attenersi).

La diversità di disciplina sul piano strutturale reca con sé, quindi, specifiche conseguenze sul piano contabile, che

rinvengono ora il loro puntuale aggancio normativo nelle disposizioni contenute nell'art 6 comma 8 e comma 9, escludendo in modo univoco l'equiparazione tra contributi e sponsorizzazioni. Diversità che è ulteriormente confermata non solo nel momento genetico, ma anche dall'analisi del momento funzionale inerente la fase di liquidazione della somma: mentre per l'erogazione della somma del contributo è necessaria come detto la presentazione della documentazione prescritta dal regolamento, per le sponsorizzazioni, trattandosi di operazione permutativa, entrambe le parti del rapporto di sponsorizzazione dovranno emettere fattura soggetta ad Iva sia pure ciascuna in rapporto all'operazione permutativa che gli compete, sulla base del valore "normale" dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna delle due operazioni, valore quest'ultimo che deve essere determinato in riferimento:

- a) al valore commerciale o di mercato dell'intervento pubblicitario concesso dall'Amministrazione;
- b) al valore commerciale o di mercato della prestazione o della fornitura ceduta gratuitamente dallo *sponsor*.

Nè va dimenticato -sempre sul piano giuscontabile - che la scelta del soggetto avviene in modo sensibilmente diverso nelle due diverse fattispecie: nel caso delle sponsorizzazioni la scelta del contraente avviene con le modalità dell'evidenza

pubblica, mentre l'individuazione del soggetto cui erogare la contribuzione avviene con i criteri previsti dall'art. 12 della legge 241/1990.

Come noto, la vincolatività della regola con cui l'amministrazione ha inteso autolimitarsi determina un qualificato affidamento nei soggetti che rientrano nelle previsioni erogatorie circa il rispetto delle procedure: la predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi soddisfa infatti l'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa (Corte Conti, sez. contr., 10 maggio 1993, n.76).

Si spiega così il fatto che ogni "elargizione" di denaro pubblico, deve essere infatti ricondotta a rigore e trasparenza procedurale e l'amministrazione agente, non può considerarsi, quindi, operante in piena e assoluta libertà e nel caso specifico deve rispettare i canoni e i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente (art.6 ,7 e 42 del Tuel e art. 12 della legge 241/1990).

Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Ciò al fine di

evitare facili elusioni della normativa vincolistica in materia, che potrebbero verificarsi in virtù di una qualificazione meramente formale dell'atto con cui si manifesta la volontà dell'amministrazione come contributo e non come sponsorizzazione (Nei termini, deliberazione Corte Conti-Sezione Regionale Controllo per il Veneto n. 336/2011/PAR.).

Orbene, reputa il Collegio che, pur riconoscendo che il canone distintivo tra erogazione di contributi e sponsorizzazioni non può ravvisarsi sul dato unicamente formale della natura dell'atto (provvedimento o contratto), ritiene tuttavia che il vaglio finalistico sia da correlare principalmente al dato sostanziale che l'erogazione finanziaria sia avvenuta a fronte di specifiche utilità costituite dal beneficio di immagine del Comune.

La consolidata giurisprudenza amministrativa ha del resto affermato (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, Sentenza n. 633 del 4 maggio 2001) come il sostegno finanziario da parte di un'Amministrazione ad un organismo associativo, al di là del *nomen iuris* usato dall'ente per l'atto di erogazione, in relazione alla realizzazione di un'iniziativa, si configura come sponsorizzazione nel momento in cui sia orientato alla correlazione d'immagine tra il ruolo dell'Amministrazione stessa (sponsee) e un'iniziativa rientrante tra i fini

istituzionali dell'associazione (sponsor) e dalla stessa autonomamente gestita. Ove quindi l'erogazione finanziaria avviene - come nel caso dell'erogazione di un contributo - non senza alcun corrispettivo, ma a fronte di specifiche utilità costituite dal beneficio di immagine della città e dalla rappresentazione gratuita ed in anteprima del programma da effettuarsi nella stessa città, si deve qualificare, a prescindere dalla qualificazione datane dall'ente, come vera e propria sponsorizzazione (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, Sentenza n. 22 del 15 gennaio 2001).

Escluso quindi l'accoglimento di un criterio meramente formale, la Sezione ritiene quindi che non è, certamente, il fatto che sia (solo) espressione della volontà concorde tra le parti a qualificare come tale una sponsorizzazione, bensì il dato della necessaria sinallagmaticità delle prestazioni. E del resto non potrebbe disconoscersi il fatto che dopo la riforma recata dalla legge 11/ 2005 alla legge 241/1990, il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo potrebbe concludersi ai sensi del novellato art. 11 -anziché con un provvedimento- con un accordo a cui si applicano in virtù del comma 2, i principi civilistici: è questo in particolare il caso dell'accordo di patrocinio comportante spese, che sulla base della valutazione giurisprudenziale *si atteggia alla stregua di una donazione modale, anziché come*

un contratto a prestazioni corrispettive(Corte Conti Sez. Puglia,deliberazione n. 163/PAR/2010).

In altre parole, al dato formale della natura del provvedimento, l'interprete deve sovrapporre la questione sostanziale inerente la verifica, al di là del *nomen iuris* usato, se la finalità è quella di promuovere o meno l'immagine dell'Ente, che deve costituirne la naturale controprestazione. Come è noto, infatti, il bene dell'immagine trova una specifica tutela nell'ordinamento e, anzi, alla Corte dei conti è assegnato uno specifico ruolo nella difesa dei valori ad esso sottesi.

In realtà, nessun contratto di sponsorizzazione risultava agli atti, parlandosi sempre e soltanto di contributo.

L'attenta difesa del sig. Ruggeri Antonio ha indugiato su alcuni aspetti meritevoli della massima considerazione. L'articolata prospettazione defensionale ha censurato la sentenza di prime cure ritenendo che il giudice abbia travalicato il limite della insindacabilità delle scelte discrezionali, perché mancherebbe la dimostrazione della non inerenza della spesa rispetto ai fini istituzionali dell'ente, mancherebbe la dimostrazione dell'incongruità della spesa e/o della diseconomicità della stessa; peraltro, è stato rispettato l'art. 105 dell'OREL e, quindi, la spesa è legittima; il mancato impegno contabile è stato solo rilevato

dal Giudice e neppure contestato dal Procuratore; è stata esclusa la responsabilità del dirigente del settore economico finanziaria; non occorre rendicontazione, che peraltro non può incidere su una valutazione ex ante.

L'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale di conformità alla legge formale e sostanziale che regola l'attività e l'organizzazione amministrativa (Cass. civ. Sez. Unite, 21/02/2013, n. 4283).

Al Giudice contabile è preclusa solo la valutazione dell'opinabilità delle scelte discrezionali, ma non la rispondenza dell'operato della Pa a tutti i principi sopra menzionati.

Il Giudice di prime cure non ha ritenuto censurabile l'inerenza ai fini istituzionali della spesa, ma ha ritenuto che la stessa sia avvenuta in violazione dei fondamentali canoni di razionalità, efficacia, economicità, efficienza.

Di ciò il Giudice di prime cure fornisce un'ampia motivazione ineccepibile per esaustività e completezza, laddove ricorda che: "Anzitutto manca una progettualità iniziale dell'evento sia in termini di analisi dei costi complessivi da sostenere che in termini di ritorno di immagine e di promozione del territorio, scopo ultimo

dell'intervento. Orbene, nessuna spesa a carico della collettività può essere eseguita senza che sia fornita puntuale giustificazione e documentazione”.

Per tale spesa né è stato previsto che venisse fornita documentazione prima (ex ante, né è stata fornita dopo ex post).

Soltanto previa produzione di una fattura (la n. 24 del 6 aprile 2009) e senza alcuna pezza di appoggio è avvenuta la liquidazione della somma richiesta.

Un'altra censura viene mossa alla sentenza laddove è stata stigmatizzata la mancanza di “impegno” dei provvedimenti di spesa.

Si è osservato che l'importo totale del contributo concesso, pari alla somma di € 60.000,00, è stata impegnato con deliberazione della G.M. n. 970 del 31 dicembre 2008 per la somma di € 50.000,00 e con determinazione dirigenziale n. 230 del 31 dicembre 2008 per la somma di € 10.000,00.

In effetti, però, la delibera di Giunta n. 970 del 31 dicembre 2008 si era limitata a procedere ad una variazione di bilancio impinguando i capitoli che, secondo le richieste degli uffici, avvertivano la necessità di avere aumentati gli stanziamenti.

Di fatto, la somma di € 50.000,00, in favore della società sportiva, non è stata mai impegnata preventivamente, ma si

è proceduto, comunque, alla sua liquidazione.

La parte appellante (sig. Ruggeri Antonio) ha palesato nel suo gravame di produrre la scheda sulla situazione dell'impegno al quale si fa riferimento (pagg. 13 e 14 dell'appello).

Invero, nonostante la dichiarazione di intenti, nulla risulta prodotto.

Risulta, invece, per tabulas, che la somma di € 50.000,00 non sia mai stata preventivamente impegnata.

Sul punto le difese, però, hanno contestato il fatto che il Giudice, in mancanza di contestazione sul punto, potesse utilizzare anche tale argomento per “costruire “la motivazione fondante l’acclarata responsabilità.

Per converso, giova osservare che il potere d’ufficio del giudice afferisce solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che pur sempre vengano allegati dalla parte, sicchè il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d’ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell’onere di allegazione (Corte dei Conti, Se. Giurisdizionale di appello per la regione Sicilia n. 192/2010).

Nel caso in esame, all’evidenza, non vi è stata alcuna

surrogazione nell'onere di allegazione, ma un riconoscimento degli effetti giuridici sulla base degli atti già acquisiti al giudizio a supporto della contestazione attorea.

Nella precitata deliberazione di Giunta n. 975 del 29 dicembre 2009 si legge che “si autorizzava eccezionalmente l'Area Economico Finanziaria ad effettuare gli impegni di spesa conseguenti alle predette variazioni in considerazione del fatto che, essendo imminente la chiusura dell'esercizio finanziario, mancavano i tempi tecnici occorrenti ai dirigenti interessati per predisporre gli impegni di spesa.

Nell'atto di liquidazione n. 4017 del 19 marzo 2009, a firma dell'appellante dott. Ruggeri (e del dr. Mauro), si legge che la somma era stata impegnata con deliberazione di GM. n. 970 del 13 gennaio 2008 per la somma di € 50.000,00.

Invece, la predetta delibera di Giunta si era limitata ad una variazione di bilancio, impinguando i capitoli che avevano la necessità di avere aumentati gli stanziamenti.

Dalla ricostruzione dei fatti e dalle disposizioni normative che regolano la vicenda, risulta chiaramente il danno erariale recato al Comune di Messina, corrispondente all'ammontare delle somme erogate a titolo, si badi bene, di un mero contributo sportivo e di tale danno devono risponderne gli odierni appellanti.

Nella specie ricorre la colpa grave avendo gli appellanti posto

in essere in comportamento in totale violazione delle norme poste a presidio dell'attività amministrativa e di facile interpretazione.

Non v'è dubbio che sussista la colpa grave, ossia quell'evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio e di regole di condotta che erano ex ante ravvisabili riconoscibili che si manifestano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto.

Circa l'apporto causale, la quantificazione operata dal Procuratore appare in linea generale corretta.

Il Sindaco, dott. Buzzanca Giuseppe, appare il promotore dell'iniziativa, in quanto soggetto posto al vertice dell'apparato amministrativo, organo direttivo dell'azione degli Uffici.

La visione dimidiata che cerca di offrire di sé nella vicenda in esame non sembra avere una suo aggancio con la realtà. Così, pure, va dissipato il tentativo di scardinare la ricostruzione operata dal Giudici di prime cure invocando una separazione tra funzioni politiche e di gestione.

Riferisce la difesa che il sig. Buzzanca Giuseppe si era limitato a comunicare al competente dirigente dell'area economico finanziaria dell'ente di impinguare lo stanziamento previsto nel PEG, e mediante prelevamento dal fondo di riserva; si era limitato a partecipare alla seduta

dell'organo esecutivo. La presenza e la valenza del sindaco nella vicenda in esame appare tutt'altro che ridotta, come ovviamente lo stesso, in un'ottica difensiva, cerca di far apparire. Lo stesso si ingerì in attività di gestione, contrariamente a quanto viene fatto apparire nell'atto di gravame.

Prima che arrivasse al Comune di Messina la missiva da parte della Società organizzatrice l'incontro per ottenere il contributo sportivo che oggi ne occupa, il Sindaco Buzzanca, con nota n. 17442 del 23 dicembre 2008, aveva invitato il Dirigente dell'Area economico finanziaria a “voler prevedere una spesa di € 50.000,00, per l'incontro amichevole di calcio Juventus Monaco, mediante il prelevamento dal fondo di riserva”.

Ai fini della quantificazione del danno erariale, parti appellanti hanno, poi, chiesto che il Collegio proceda ad una verifica globale dei vantaggi conseguiti dall'ente a seguito dello svolgimento dell'evento sportivo.

La disposizione di cui invocano l'applicazione è contenuta nella legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 1 bis, secondo cui nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

Secondo l'interpretazione unanimemente data dalla giurisprudenza, il danno risarcibile, in questo caso, si configura quale risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti, col risultato che, per essere compensabili con il danno, i vantaggi devono derivare causalmente dall'illecito e inerire all'interesse (o bene) leso.

Nel caso in esame, posto che l'onere della prova dei presunti vantaggi doveva essere assolto dai convenuti, nessuna dimostrazione di effettivi vantaggi conseguiti dalla comunità amministrata è stata fornita, rimanendo solo affermazioni labiali quelle di una avvenuta promozione del territorio pure attraverso un aumento del flusso turistico.

Peraltro, mancando ogni informazione, così come per i costi sostenuti, anche circa i guadagni ricavati dalla Società a seguito dell'incontro di calcio, non vi è neppure certezza che l'evento sportivo non si sarebbe svolto senza l'erogazione del contributo da parte del comune di Messina nella misura concessa.

Ritiene, pertanto, questa Sezione di Appello che immune da vizi sia la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistenti indizi univoci sufficienti a provare che la volontà dell'intervento di sostegno finanziario (non legittimo) della partita di calcio Juventus-Monaco sia da ascrivere agli odierni appellanti.

Il contesto dei fatti esposti indica il ruolo determinante del sindaco Buzzanca Giuseppe nella decisione di concedere il contributo. Ciò non è escluso dalla mancata proposta da parte dello stesso (la proposta è formulata dall'Assessore al ramo) alla seduta dell'organo esecutivo che approvò la deliberazione n. 970 del 31 dicembre 2008, riguardante, tra l'altro, la variazione in aumento di € 50.000,00 della previsione di spesa.

Nondimeno rilevanti appaiono i ruoli dei dirigenti che assunsero nell'ambito delle rispettive competenze, gli atti che impegnarono l'Amministrazione verso l'esterno.

Sono pure da respingersi, ad avviso di questa Sezione, i motivi di doglianza relativi all'illiceità del contributo e al suo carattere dannoso, come colti dalla sentenza appellata.

Deve al riguardo, innanzitutto, rilevarsi che il contributo in questione, come sostenuto dal procuratore regionale con l'atto introduttivo del giudizio, non trova rispondenza nelle disposizioni regolamentari del Comune di Messina Il *“regolamento per la concessione dei contributi a favore dello sport”* prevede la concessione di *sussidi economici a favore di enti, associazioni, comitati, società, cooperative ed altre organizzazioni sportive, **non aventi scopo di lucro** e che per statuto perseguono finalità di carattere sportivo.*

Dunque, in base a tale norma, dall'evidente intento, come

sottolineato dal Procuratore regionale, di promuovere l'associazionismo sportivo, il contributo non avrebbe potuto essere concesso ad una società come quella in esame operante con finalità di lucro.

Né il contributo era concedibile in base al *regolamento per la concessione di contributi a favore di attività turistico-commerciali*, perché anche secondo questa normativa interna il contributo poteva essere concesso a soggetti non aventi scopo di lucro aventi sede legale nel comune.

Il danno è consistito, in sostanza, nella spesa per una manifestazione di cui non è stata dimostrata l'inidoneità a determinare il beneficio d'immagine del Comune di Messina che ne costituiva il presupposto causale.

In effetti, la vicenda è stata gestita dai tre soggetti convenuti: il Sindaco, che ha effettuato la scelta e le modalità di attuazione, e i due componenti del suo ufficio di Gabinetto che, in concreto, hanno realizzato l'intervento finanziario.

Sull'individuazione della percentuale di responsabilità da addebitare ai convenuti, valutata l'incidenza causale dei comportamenti nella verifica del danno, il Giudice di prime cure ha ritenuto certamente equo che il Sindaco, quale promotore dell'iniziativa e, in quanto soggetto posto al vertice dell'apparato amministrativo, organo direttivo dell'azione degli uffici, rispondesse del 50% del danno

causato al comune, quota di danno maggiore rispetto a quella posta a carico dei componenti del suo ufficio di Gabinetto, che ripartiscono fra loro la restante parte.

Tuttavia reputa il Collegio che si debba tener conto, anche, della responsabilità di altri: in particolare la proposta di delibera relativa all'impinguamento del capitolo del Peg è stata formulata dall'Assessore al ramo e non dal sindaco. La stessa Giunta autorizzava a prelevare dal Fondo di riserva € 50.000,00.

Si aggiunga che nella stessa determinazione n. 230 del 31 dicembre 2008, a firma del Ruggeri e del sig. Giuseppe Mauro, si diceva (rectius, era scritto) che” al pagamento della spesa di che trattasi si provvederà con atto dirigenziale di liquidazione a favore della società organizzatrice di cui in narrativa a fronte di documento giustificativo di spesa”: documenti, poi, mai richiesti (e mai prodotti).

Nella specie, si osserva che le argomentazioni offerte dalla difesa circa una certa qual negligenza ascrivibile ad altri soggetti traspare chiaramente dalla documentazione in atti.

Tale possibilità di valutare la responsabilità concorrente di altri si appalesa compatibile con l'attuale assetto della responsabilità amministrativa; ciò consente di operare, nella vicenda in esame, una valorizzazione dell'apporto causale di soggetti non evocati in giudizio dalla Procura procedendo ad

una attenuazione dell'addebito scomputando la parte di danno a quelli eventualmente riferibile.

Tale valutazione si colloca necessariamente a valle del positivo accertamento della prospettata responsabilità e può, conseguentemente, compiersi solo all'esito delle valutazioni di merito e sempreché le stesse abbiano avuto un esito almeno parzialmente congruente con le richieste attoree.

Certamente l'amministrazione comunale ha responsabilità che non sono legate in toto alla condotta degli odierni appellanti.

Ritiene quindi il Collegio che, nel prudente apprezzamento di tutte le riferite circostanze, la voce del danno recato alle casse del Comune di Messina, sia ascrivibile "in parte qua" agli appellanti, ma anche a coloro che a vario titolo sono intervenuti nella vicenda senza curarsi della destinazione delle risorse pubbliche in mancanza di idonea rispondenza ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità che regolano l'agire dell'azione amministrativa e di coloro che, comunque, avrebbero dovuto verificare la sussistenza di "adeguate pezze giustificative", con la rendicontazione delle somme elargite ma prive di una preliminare valutazione della congruità delle somme richieste.

Il Collegio ritiene, pertanto, valutando di rideterminare

equitativamente l'importo a carico degli appellanti Buzzanca Giuseppe e Ruggeri Antonio, tenuto conto di altri apporti causali con una riduzione percentuale del 30% delle somme loro contestate, e quindi il sig. Buzzanca Giuseppe sarà tenuto alla rifusione non già di € 28.800,00, bensì di € 20.160,00, il sig. Ruggeri Antonio non già di € 14.400,00, bensì di € 10.080,00.

Alla luce delle dianzi evidenziate considerazioni, conclusivamente, va dichiarato inammissibile l'appello proposto dal sig. Mauro Giuseppe perché tardivo, restando confermata in toto la pronunzia di condanna comminata dal Giudice di prime cure al medesimo per l'importo di € 14.400,00.

Accoglie parzialmente gli appelli proposti dagli altri appellanti, riducendo il danno ascrivibile del 30%, in considerazione dell'apporto causale di altri soggetti a vario titolo coinvolti, seppure in maniera non del pari rilevante; dunque, il sig. Buzzanca Giuseppe è tenuto al pagamento della somma di € 20.160,00, mentre il sig. Ruggeri Antonio della somma di € 10.080,00, confermando per il resto la sentenza gravata d'appello.

In virtù del principio della soccombenza legale, l'appellante Mauro Giuseppe deve, altresì, essere condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, che

si liquidano, a cura della segreteria della Sezione, come indicate in dispositivo, in complessivi € 1228,10

L'accoglimento parziale degli appelli proposti dalle difese dei signori Buzzanca Giuseppe e Ruggeri Antonio, postula la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando,

DICHIARA INAMMISSIBILE

l'appello proposto dal sig. Mauro Giuseppe e, per l'effetto, conferma la sentenza di condanna alla somma di € 14.400,00, comminata con la sentenza n. 1157/2014, emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana il 25 giugno 2014, depositata il 29 ottobre 2014;

ACCOGLIE

parzialmente l'appello proposto dal sig. Buzzanca Giuseppe e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1157/2014, lo condanna al pagamento della ridotta somma di € 20.160,00, invece di € 28.800,00;

ACCOGLIE

parzialmente l'appello proposto dal sig. Ruggeri Antonio e, per l'effetto, riduce l'ammontare della pretesa erariale, scaturita a seguito di condanna, dalla somma di € 14.400,00 alla somma ricalcolata nella misura di €

10.080,00, somme dovute al Comune di Messina, oltre, per tutti, la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di emissione dei mandati di pagamento e fino a quella di pubblicazione della presente pronuncia, oltre gli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti da tale ultima data e fino al soddisfo.

Condanna l'appellante sig. Mauro Giuseppe al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio del presente giudizio che si liquidano, a cura della Segreteria, in complessivi € 1228,10 (milleduecentoventotto/10).

Per gli appellanti sigg. Buzzanca Giuseppe e Ruggeri Antonio le spese processuali inerenti il presente grado di giudizio vanno compensate stante il parziale accoglimento.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

F.TO (Dr. Guido Petrigni)

F.TO (Dr. Pino Zingale)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo,04/05/2016

Il Direttore della Segreteria

F.TO (Dr. Fabio Cultrera)